

Turismo – Sport – Cultura – Spettacoli – Servizi comunali



GE.S.CO. S.r.l. – Società a capitale interamente pubblico
Capitale sociale € 50.000,00 i.v. – C.F.-P.IVA-R.I. 01086830096
ALASSIO (SV) Via S. G. Battista, 31
Tel. 0182-642.846 - Fax 0182-649.763 E-mail: gescoalassio@libero.



REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI GE.S.CO. SRL

Affidamenti di importo inferiore a euro 40.000

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture possono avvenire, secondo le seguenti modalità:

- affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato;
- procedura negoziata che avvenga tramite:
 - una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa di mercato condotta tra fornitori iscritti in elenchi propri o di altre stazioni appaltanti, ovvero tra i fornitori presenti sul mercato elettronico;
 - un'indagine informale effettuata con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
 - la verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
 - eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

La trasparenza è altresì garantita, dando dettagliatamente conto nell'atto di affidamento del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti, di eventuali caratteristiche migliorative offerte, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

2. La consultazione di un unico operatore economico è di norma consentita nei seguenti casi:

- a) se il bene o il servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC;
- b) se il bene o il servizio è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico al prezzo più basso;
- c) se il bene o il servizio è acquisito sul mercato elettronico accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità /prezzo.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 130 della L. n. 145/2018 l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture, di importo inferiore a € 5.000,00, al netto di IVA, può avvenire tramite affidamento diretto.

5. L'individuazione dell'operatore economico, viene disposta da parte del Responsabile del Procedimento, previa scelta sintetica e motivata, da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente, redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice.

Affidamenti di importo superiore a 40.000 euro

1. L'affidamento di contratti di importo pari o superiore a euro 40.000 avviene a conclusione di una

procedura negoziata con la consultazione, ove esistenti:

- di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo unitario inferiore a 150.000,00 euro;
- di almeno quindici operatori economici per i lavori di importo unitario superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;
- di almeno cinque operatori economici per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

2. Gli operatori economici da consultare sono così individuati:

- a) tramite elenco di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- b) sulla base di indagini di mercato, come previsto dalle Linee guida ANAC.

3. Gli operatori economici ammessi alla procedura devono possedere i requisiti generali previsti dal Codice, i requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, i requisiti legati alla capacità economica e finanziaria e l'esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento in conformità alla normativa vigente .

Requisiti operatori economici

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con la Società, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.

2. Gli ulteriori requisiti devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle MPI (medie piccole imprese) di risultare affidatarie; in ordine al possesso degli ulteriori requisiti si prevede che:

- a) i requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) i requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

3. Il possesso dei requisiti prescritti è attestato dall'operatore economico mediante il modello DGUE compilato e firmato, reso all'atto di presentazione dell'offerta.

4. Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento, ivi incluse quelle di importo inferiore alle soglie comunitarie

5. Ge.s.co può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente il Presidente sui

motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 163 del Codice.

Forma del contratto

1. I contratti per l'acquisto di lavori, servizi e forniture, sono stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata; a pena di nullità devono essere stipulati in modalità elettronica.

2. In caso di procedura negoziata e di affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00, i contratti di cui al comma precedente, possono essere stipulati mediante scambio di corrispondenza, lettere commerciali, anche tramite PEC o strumenti analoghi.

3. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016 .

4. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010 smi, nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

5. Per la stipula di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture è necessario acquisire:

a) la comunicazione antimafia per i contratti e subcontratti il cui valore al netto di I.V.A., sia pari o superiore ad €. 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria.

b) l'informazione antimafia per i contratti e subcontratti il cui valore, al netto di I.V.A., sia pari o superiore alla soglia comunitaria.

6. Non è necessario acquisire l'informazione né la comunicazione antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro (art.83,comma 3, D.Lgs 159/2011).

7. Decorso il termine di 30 gg. dalla richiesta della documentazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), nelle more della sua acquisizione, la Società può addivenire alla stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto all'art. 92, comma 3, del D. Lgs 159/2011

Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti pubblici stipulati sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture.

2. Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, con le seguenti indicazioni:

a) per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica;

b) per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dei Lavori, se

diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica;

c) per le forniture di beni e servizi di importo superiore a euro 40.000, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se diverso.

d) per i lavori di importo superiore a euro 40.000, il collaudo è attestato, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.

3. All'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale.

Esecuzione e Pagamenti

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite.

2. Il pagamento delle fatture è subordinato al DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.

3. I pagamenti sono disposti, con le modalità previste dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Abrogazioni

Il Regolamento per gli acquisti di Ge.s.Co srl adottato in data 04.06.2017 dall'Amministratore unico è abrogato.